



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Prot. 0001106

del 28/01/2020 ore 13:10:21

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/SPRE/tg

Roma, 28 gennaio 2020

*Informativa n. 8/2020*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Ultimi chiarimenti dell'Agencia delle entrate su obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali, impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni e visto di conformità

Caro Presidente,

facendo seguito alla Informativa n. 122/2019 del 20 dicembre 2019 con la quale sono stati segnalati alcuni recenti documenti di prassi amministrativa in cui l'Agencia delle entrate, su sollecitazione del CNDCEC, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di impegno alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e visto di conformità, con la presente Ti aggiornò sull'attività svolta dal CNDCEC nell'ambito del Tavolo tecnico con l'Agencia delle entrate relativamente al visto di conformità e alla trasmissione delle dichiarazioni, sulle novità in corso di implementazione nei Tracciati relativi alla Fattura elettronica e ai Corrispettivi telematici, nonché sulle iniziative del CNDCEC per ottenere chiarimenti sull'incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 per coloro che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000.

1. Visto di conformità

Sul punto, l'Agencia delle entrate – come già segnalato nella citata Informativa n. 122/2019 – ha avviato nuovi controlli in merito alla legittimità del rilascio del visto di conformità e alle modalità di trasmissione della dichiarazioni vistata, in particolare nelle ipotesi in cui il professionista si avvalga per quest'ultimo adempimento di società di servizi contabili, società tra professionisti o associazioni professionali dallo stesso partecipate. In tale occasione è stata richiamata l'Informativa n. 70 del 19 luglio 2019 in cui sono state fornite indicazioni in merito ai nuovi controlli automatici dell'Agencia nei casi di trasmissione della dichiarazione con visto di conformità apposto da professionista diverso dalla persona fisica incaricata della trasmissione e sono state riepilogate le casistiche in cui il visto di conformità deve ritenersi validamente rilasciato.

È stato altresì già ricordato che, grazie alle nostre sollecitazioni sulla necessità di salvaguardare i comportamenti in buona fede dei professionisti non completamente conformi alla disciplina in materia, l'Agencia delle entrate ha emanato la risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019 che, nel riepilogare tale disciplina, ha infine precisato che "Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici



*competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 3 dell'articolo 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui "Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione ... dei modelli per la dichiarazione ...".*

L'indicazione di prassi amministrativa renderà pertanto più agevole ai professionisti che abbiano rilasciato, in passato, il visto di conformità senza verificare i prescritti criteri di "connessione" con il soggetto che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione, di invocare la richiamata causa di non punibilità al cospetto di condotte pregresse assunte in buona fede e sostanzialmente corrette, in modo da evitare l'irrogazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di rilascio irregolare del visto di conformità.

Al fine di individuare, con riferimento ai visti rilasciati precedentemente alla pubblicazione della richiamata risoluzione n. 99/E, le condotte del professionista che devono ritenersi tenute in buona fede e dunque non punibili in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede, il CNDCEC ha sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate i casi in cui il professionista che ha apposto il visto rivestiva la qualifica di rappresentante legale, collaboratore o dipendente (ma non anche di socio) della società di servizi contabili, società tra professionisti o associazione professionale che ha trasmesso la dichiarazione, nonché i casi in cui la dichiarazione vistata sia stata trasmessa da una società semplice o associazione professionale partecipata per più della metà da soggetti iscritti nell'albo degli avvocati.

Come comportamento tenuto in buona fede e quindi non punibile è stato altresì segnalato il caso in cui il professionista che ha apposto il visto dimostri, anche successivamente alla emanazione della risoluzione n. 99/E/2019, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, compresa la copertura continuativa della polizza assicurativa.

A fronte di tali segnalazioni, l'Agenzia delle entrate ha riferito al CN che sta valutando l'opportunità di emanare un'apposita Comunicazione di servizio, ad uso interno, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento nell'attività di controllo da parte degli Uffici competenti per territorio.

## 2. Predisposizione e trasmissione della dichiarazione corredata da visto di conformità

Al riguardo, la citata risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, dopo aver riepilogato le disposizioni che disciplinano la materia, ha affermato che *"Dalle richiamate disposizioni normative risulta evidente l'obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispose e trasmette la dichiarazione"*.

Tale affermazione desta perplessità alla luce dell'articolo 23 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164, richiamato dalla stessa risoluzione n. 99/E, secondo cui *"1. I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.*

*2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista"*.

È pertanto evidente che il professionista che appone il visto di conformità sulla dichiarazione può trasmettere quest'ultima, eventualmente anche tramite i soggetti collettivi individuati nell'articolo 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 2019, indicando nel riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni, il codice "1" nella casella relativa al "Soggetto che ha predisposto la dichiarazione", al fine di segnalare che la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, avendo cura tuttavia di rispettare la condizione che tale attività sia effettuata sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, il CNDCEC ha formulato all'Agenzia delle entrate un quesito su tale specifico aspetto che si auspica possa trovare risposta nel più breve tempo possibile, considerato l'approssimarsi del termine iniziale per la trasmissione delle dichiarazioni IVA 2020.



3. Novità in corso di implementazione nei Tracciati relativi alla Fattura elettronica e ai Corrispettivi telematici

Nel corso dell'ultima riunione del Forum italiano sulla Fatturazione elettronica, tenutasi il 22 gennaio u.s., l'Agenzia delle entrate ha illustrato le novità in via di implementazione nei Tracciati relativi alla Fattura elettronica e ai Corrispettivi telematici. Per maggiori dettagli sul punto, si allega la presentazione che l'Agenzia delle entrate ha predisposto per l'occasione.

4. Decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell'articolo 1 L. 23 dicembre 2014, n. 190, introdotta dalla Legge di bilancio 2020

Con riferimento all'incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 per coloro che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, si allega la nota tecnica che il CNDCEC ha inviato all'Agenzia delle entrate in cui si evidenziano i motivi che lasciano preferire l'interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell'anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Sotto il profilo più eminentemente "politico", al fine di ottenere una presa di posizione ufficiale da parte dei competenti organi istituzionali che recepisca la predetta soluzione interpretativa, abbiamo promosso le seguenti allegate interrogazioni a risposta immediata rivolte al Ministro dell'economia e delle finanze: la n. 5/03395 e la n. 5/03396 presentate il 15 gennaio u.s. in Commissione Finanze della Camera dei deputati, rispettivamente, dall'on.le Trano (M5S) e dall'on.le Centemero (L-Sp). Un'analoga interrogazione a risposta immediata è stata presentata anche in Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica da parte dell'on.le De Bertoldi (FdI).

Sul punto, il Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, ha annunciato in tempi brevissimi un chiarimento ufficiale che propenderà invece per l'immediata applicabilità della predetta causa ostativa. Alla luce di tali anticipazioni, il CNDCEC ha già predisposto gli emendamenti per un intervento normativo che fissi la decorrenza delle nuove cause ostative dal prossimo anno.

5. Documento "Nuove deroghe all'obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo"

Ho il piacere infine di comunicarTi che il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato, il 17 gennaio u.s., il Documento in oggetto allegato che illustra le novità recate dall'articolo 12-*octies* del D.L. 34/2019 (cit. "Decreto Crescita") relative alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, con il quale è stata estesa a tutti i registri la deroga all'obbligo di stampa degli stessi già prevista con riferimento ai soli registri IVA (v. nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 7 D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 489). Si segnala che la novità normativa deriva da una richiesta del CN espressa in sede di audizione parlamentare sul D.L. 34/2019.

Considerata l'estrema rilevanza dei temi trattati, sei invitato a dare la massima diffusione tra gli Iscritti della presente Informativa, al fine di sollecitare la massima attenzione nello svolgimento delle attività innanzi richiamate.

Certo della Tua preziosa collaborazione, invio cordiali saluti.

Massimo Miani

